

# REGOLAMENTO PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 29.01.2019

# **INDICE**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Cittadine e cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

### **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 8 - Proposte di collaborazione

# CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

Articolo 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

Articolo 11 - Gestione condivisa di edifici

Articolo 12 - Autofinanziamento

Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Articolo 14 – Agevolazioni ed esenzioni

## **CAPO IV - FORMAZIONE**

Articolo 15 - Finalità della formazione

Articolo 16 - Il ruolo delle scuole

# **CAPO V- COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'**

Articolo 17 - Comunicazione

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 19 - Responsabilità

## **CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 20 - Clausole interpretative

Art. 21 - Verifica e sperimentazione

Art. 22 - Comunicazione on line dell'amministrazione condivisa

Art. 23 - Disposizioni finali

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

# Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini e il Comune di Campi Bisenzio, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
- 1.2 Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione avviati per iniziativa delle cittadine e dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
- 1.3 La collaborazione tra cittadine e cittadini e il Comune si realizza attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa e attraverso la condivisione di dati in possesso della Pubblica Amministrazione.
- 1.4 Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

## Articolo 2 - Definizioni

- 2.1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- a) **Beni comuni urbani**: i beni materiali e immateriali che cittadine e cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e/o migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Campi Bisenzio nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) Cittadine e cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento;
- d) **Amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadine, cittadini ed amministrazione di svolgere, su piano paritario, attività di interesse generale:
- e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata da cittadine e cittadini attivi, volta a proporre interventi e/o iniziative/progetti di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale il Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- g) **Cura**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, rafforzamento e manutenzione dei beni comuni urbani:
- h) **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con carattere di inclusività ed integrazione;
- i) Rigenerazione: recupero, riattivazione e rivitalizzazione dei beni comuni urbani:
- l) **Spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature.

## Articolo 3 - Principi generali

- 3.1. Il presente regolamento rappresenta un elemento qualificante del Distretto dell'Economia Civile di Campi Bisenzio.
- 3.2 La collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:
- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e le cittadine e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

- c) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da promuovere l'aggregazione, in qualsiasi momento, di altre cittadine e di altri cittadini interessati a partecipare alle attività;
- d) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità;
- e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con le cittadine e i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sociali; nella analisi costi benefici il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve pesare sulle valutazioni economiche;
- **f)** Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle cittadine e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con le cittadine ed i cittadini;
- **g)** Gestione comunitaria: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise;
- h) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa di cittadine e cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini attivi;
- i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con le cittadine e i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento delle dipendenti e dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa;
- j) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando al massimo il rapporto con le cittadine e i cittadini attivi;
- **k)** Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione sono commisurate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- I) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le cittadine ed i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

#### Articolo 4 – Cittadine e cittadini attivi

- 4.1 L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutte e a tutti.
- 4.2 Le cittadine e i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- Tale attività può altresì esplicarsi attraverso la collaborazione con l'ente nell'analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento alle banche dati dell'Amministrazione comunale.
- 4.3 Nel caso in cui le cittadine e i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 4.4 L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

## Articolo 5 - Patto di collaborazione

5.1 Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadine e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

- 5.2 Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce una serie di aspetti, che si specificano qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa erigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento:
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente regolamento, nonché le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- g) le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante:
- h) le modalità del monitoraggio;
- i) eventuali forme di sostegno da parte del Comune.

# Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

- 6.1 La collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.
- 6.2 La collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
- disponibilità di beni mobili e immobili;
- attività di gestione, conservazione, manutenzione e riqualificazione di beni mobili, immobili, e immateriali, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione.

# **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

## Articolo 7 – Disposizioni di carattere generale

- 7.1 La funzione di gestione della collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
- 7.2 Al fine di garantire un'ottimale gestione dei processi di collaborazione oggetto del presente regolamento, il Comune individua un referente che svolge funzioni di relazione con i cittadini e di interlocuzione con l'Amministrazione e con i vari settori interessati.
- 7.3 Per la valutazione delle proposte di collaborazione e la loro realizzazione dovrà essere istituito il tavolo per i "beni comuni urbani", costituito dal Sindaco o suo delegato e dai Dirigenti/Direttori dei Settori/Servizi Autonomi interessati.
- 7.4 Il Comune può promuovere la stipula di patti di collaborazione individuando ambiti di intervento che potranno formare oggetto di azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che

si intendono perseguire attraverso la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi.

7.5 I cittadini singoli, le associazioni e altre realtà attive sul territorio possono proporre patti di collaborazione all'Amministrazione attraverso la struttura amministrativa di cui al precedente comma 7.2; 7.6 Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse.

## Articolo 8 – Proposte di collaborazione

- 8.1 La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione, come disciplinato dall'articolo 2 comma 1 lettera b);
- b) la proposta sia presentata dalle cittadine e dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
- 8.2 Nel caso di cui alla lett. a) del comma 8.1, l'iter procedurale è definito negli atti con cui il Comune invita, attraverso i diversi strumenti di comunicazione, le cittadine e i cittadini attivi a presentare progetti di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
- 8.3 Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, istruisce la stessa entro 60 giorni, fatta salva la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta.
- 8.4 Nel caso in cui la proposta venga accolta, la struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al Dirigente/Direttore del Settore/Servizio Autonomo competente per materia.
- 8.5 Qualora il tavolo per "i beni comuni urbani" ritenga, anche sulla base delle valutazioni delle strutture interessate, che non sussistano le condizioni per procedere, il referente lo comunica al soggetto proponente illustrandone le motivazioni.
- 8.6 In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Dirigente/Direttore del Settore/Servizio Autonomo competente per materia.

# CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

# Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

- 9.1 Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.
- 9.2 Le cittadine e i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 9.3 Gli interventi di natura imprenditoriale sono possibili ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non producano a privati vantaggi economici diretti o indiretti.
- 9.4 Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, per garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
- 9.5 La durata del patto di collaborazione non supera di norma i 3 anni, ma potrà essere valutata anche una durata maggiore, nel caso in cui ciò si renda necessario per il completamento degli interventi/attività previste dal patto di collaborazione.

#### Articolo 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

10.1 Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, da realizzare anche grazie ad un contributo economico delle cittadine e dei cittadini attivi.

In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

- 10.2 Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare.
- 10.3 Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione di parte degli interventi di rigenerazione.

10.4 Gli interventi di rigenerazione da eseguire sono soggetti alla normativa vigente in materia di individuazione e di requisiti degli operatori economici, esecuzione e collaudo, ove applicabile.

#### Articolo 11 - Gestione condivisa di immobili

11.1 I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte delle cittadine e dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa, puntualmente disciplinati nei patti stessi.

11.2 La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura per tutte le cittadine e i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui all'art.6 del presente regolamento.

#### Articolo 12 - Autofinanziamento

12.1 Il Comune agevola le iniziative delle cittadine e dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

## Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

13.1 Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali ad esempio l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
13.2 La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

## Articolo 14 – Agevolazioni ed esenzioni

14.1 I patti di collaborazione possono prevedere, ove possibile, procedure semplificate in relazione agli adempimenti amministrativi strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

14.2 Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, possono essere assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse; in tali casi, alle stesse possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507.

14.3 Alle raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è applicabile, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 26 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le raccolte fondi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- trattarsi di iniziative occasionali:
- essere finalizzata esclusivamente al finanziamento del patto di collaborazione;
- i beni ceduti per la realizzazione della raccolta devono essere di modico valore.

## **CAPO IV - FORMAZIONE**

#### Articolo 15 - Finalità della formazione

15.1 Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a dare risposte ai nuovi bisogni.

15.2 La formazione è rivolta alle cittadine e ai cittadini attivi, al personale dipendente, alle amministratrici e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

15.3 L'Amministrazione mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini attivi le competenze del proprio personale e le proprie banche dati, favorendo l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

15.4 La formazione rivolta al personale dipendente e alle amministratrici e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla:

- conoscenza di base e alla applicazione delle tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- conoscenza di base e all'utilizzo degli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;

• conoscenza di base e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali e di gestione del patrimonio informativo attraverso banche dati.

#### Articolo 16 - Il ruolo delle scuole

16.1 Il Comune promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.

## CAPO V – COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'

#### Articolo 17 – Comunicazione

17.1 Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con le cittadine e i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, anche prevedendo forme di utilizzo della rete civica e dei social network, quali mezzi di comunicazione civica.

# Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

18.1 Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

18.2 Le cittadine attive e i cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

# Articolo 19 - Responsabilità

- 19.1 Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
- 19.2 L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dalle cittadine e dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi.
- 19.3 Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 19.4 Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
- 19.5 L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.
- 19.6 Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso delle cittadine e dei cittadini, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento alle cittadine e ai cittadini impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare.
- 19.7 Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

# **Articolo 20 - Clausole interpretative**

20.1 Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

# Art. 21 Verifica e sperimentazione

21.1 Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi, al termine del quale l'Amministrazione potrà valutare la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.

## Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

22.1 Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

# Art. 23 - Disposizioni finali

23.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva.